




Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. Ambrogio"
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO
Tel. 02/884 47052 - Fax. 02/884 46877
Indirizzo mail : miic8dy00c@istruzione.it - miic8dy00c@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 22 Ottobre 2014

**REGOLAMENTO
DI
DISCIPLINA**

Art. 1

(Natura e scopo della disciplina nella scuola)

Il rispetto delle norme in materia di disciplina è fondamento di una civile convivenza scolastica atta a garantire i diritti della persona, nonché la salvaguardia del patrimonio dell'Istituto.

Art.2

(Oggetto)

In riferimento ai doveri indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, si individuano i seguenti comportamenti sanzionabili.

2.1 Mancanze disciplinari:

- frequentare irregolarmente le lezioni;
- presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni;
- disturbare lo svolgimento della lezione;
- non osservare le norme di comportamento dettate dal regolamento interno:
 - non portare il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle lezioni;
 - essere sprovvisti di abbigliamento idoneo per la pratica sportiva;
 - non rispettare le regole di condotta da tenere durante l'ingresso e l'uscita dall'istituto, l'uscita dall'aula, i cambi d'ora, l'intervallo, i cambi d'aula;

- giustificare oltre i termini consentiti assenze e ingressi in ritardo.

2.2 Mancanze disciplinari gravi:

- perseverare in atteggiamenti di mancanza lieve già sanzionati;
- non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (*spinte, giochi senza controllo, corse*);
- mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'Istituto, ai compagni o a chiunque sia presente nella scuola;
- danneggiare con colpa¹ i beni dei compagni o del personale dell'Istituto;
- danneggiare locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola, con colpa; aiutare, con azioni od omissioni, l'autore di una mancanza disciplinare a sottrarsi all'accertamento delle sue responsabilità;
- tenere il telefono cellulare acceso durante la lezione; usare il telefono o altri apparecchi audio, salvo autorizzazione del docente, nei casi previsti dal regolamento d'istituto;

1) **Colpa** : cioè in modo non intenzionale, ma per negligenza, imprudenza, inosservanza di disposizioni impartite dal personale scolastico, ecc.

- effettuare registrazioni (audio o video) ad insaputa dei docenti e dei compagni, salvo espressa autorizzazione del docente nei casi previsti dal regolamento d'istituto;
- violare il divieto assoluto di fumo vigente nell'Istituto;
- lasciare l'edificio scolastico, senza autorizzazione.

2.3 Mancanze disciplinari gravissime:

- danneggiare con dolo (cioè in modo intenzionale) locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola;
- compiere furti a danno dei compagni o del personale dell'Istituto;
- danneggiare con dolo i beni dei compagni o del personale dell'Istituto;
- usare minacce o violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella Scuola;
- commettere altri reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale (*es. estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, ecc...*).
- manomettere dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica) o diffondere ingiustificati allarmi.

- diffondere, anche via web, immagini e filmati relativi ad ambienti o persone che si trovano nell'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Essa sussiste in riferimento ad infrazioni commesse sia durante l'attività scolastica interna all'istituto, curricolare ed extracurricolare, che in ambienti esterni (viaggi di istruzione, visite guidate, altre attività presso strutture esterne).

Art.3

(Sanzioni e Organi competenti ad irrogarle)

3.1 Sanzioni per mancanze disciplinari di cui all'art 2.1

Tali mancanze sono sanzionate con richiamo verbale o con nota disciplinare, trascritta sul registro di classe e sul diario, a cura di chi rileva la violazione.

3.2 Sanzioni per mancanze disciplinari gravi di cui all'art. 2.2

Le mancanze gravi sono sanzionate con lettera di censura, adottata dal Dirigente Scolastico (su proposta del Coordinatore) o dal Consiglio di Classe, oppure con la sospensione per un massimo di tre giorni, adottata dal Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe opera nella composizione ristretta, con la partecipazione dei soli docenti.

Gli Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari sopra indicate possono prevedere, in alternativa o come misura accessoria ai provvedimenti di

sospensione fino a tre giorni, lo svolgimento delle seguenti attività in favore della comunità scolastica, quando tali misure sono ritenute utili al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente:

- la produzione di elaborati (compiti aggiuntivi) o lo svolgimento di ricerche su temi specifici;
- il riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola;
- la pulizia dei locali della scuola;
- la frequenza di specifici percorsi formativi.

Nella scelta della sanzione e della sua misura si terrà conto:

- delle ragioni e delle giustificazioni dello studente;
- della reiterazione e del livello di gravità dell'infrazione;
- della situazione personale dello studente e del suo ravvedimento;
- dell'eventuale riparazione del danno.

3.3 Sanzioni per mancanze disciplinari gravissime di cui all'art. 2.3

Nel caso di mancanze gravissime, viene sempre avviata la procedura per la sospensione dalle lezioni.

La sospensione per mancanze gravissime è adottata dal Consiglio di classe, nella composizione riservata ai soli

docenti per sospensioni fino a otto giorni; aperto ai rappresentanti dei genitori per l'allontanamento dalla comunità scolastica da nove a quindici giorni.

La sospensione per periodi superiori a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Istituto.

L'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni può essere disposto dal Consiglio d'Istituto quando sono stati commessi reati di particolare gravità che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure quando sussiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Il Consiglio d'Istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o applicare sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, quando si verificano le seguenti condizioni:

- situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art.4

(Organo competente in materia di ricorsi)

L'organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari è il Consiglio di Garanzia. È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre insegnanti, proposti dal Collegio dei Docenti, e da tre Genitori. Tutti i componenti sono designati dal Consiglio d'Istituto.

Per quanto concerne la designazione dei genitori, la stessa dovrà avvenire nell'ambito dei componenti del Comitato Genitori.

Il Consiglio di Garanzia dura in carica due anni scolastici.

Art.5

(Procedure)

Procedura per sospensioni fino a quindici giorni

Il docente annota la mancanza disciplinare rilevata sul registro di classe e sul diario dello studente.

In relazione alla gravità del fatto, dà notizia dell'accaduto al coordinatore di classe o al Dirigente scolastico, o suo delegato. Se necessario, informa telefonicamente la famiglia.

In presenza di una mancanza grave (vedi art. 2.2), il Dirigente Scolastico, consultatosi con il Coordinatore e con il docente interessato, e sentito l'autore

dell'infrazione, può direttamente sanzionare il comportamento con una lettera di censura.

Il Dirigente Scolastico, in presenza di mancanze gravissime (vedi art. 2.3), o di mancanze gravi da lui non direttamente sanzionate con lettera di censura, convoca il Consiglio di Classe che stabilisce il provvedimento conseguente.

Nessun provvedimento può essere adottato senza aver ascoltato le ragioni dello studente. La sua versione dei fatti può essere raccolta dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe.

In relazione alla gravità del fatto e all'esigenza di intervenire con rapidità, il consiglio può essere convocato con procedura d'urgenza, senza i consueti termini di preavviso.

Se ritenuto opportuno, per fare chiarezza sull'accaduto, il Dirigente Scolastico può disporre la convocazione davanti al consiglio di classe anche dello studente responsabile, assistito dai genitori, e di altre persone informate sui fatti.

Le decisioni del consiglio di classe sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non possono partecipare alla seduta lo studente da sanzionare o il genitore di questi che facciano parte dell'organo collegiale.

Lo studente può richiedere di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il provvedimento deve essere annotato sul registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e notificato alla famiglia.

Procedura per la sospensione oltre i quindici giorni

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe per acquisirne il parere; convoca successivamente il Consiglio di Istituto che, sentito l'autore dell'episodio da sanzionare, adotta la sanzione.

Procedura d'urgenza

Per sospensioni fino a tre giorni, in caso di necessità e urgenza, il Dirigente Scolastico può autorizzare la seguente procedura per acquisire la delibera del consiglio di classe: il Dirigente Scolastico, sentito lo studente, formula una proposta di provvedimento di sospensione e raccoglie, attraverso il coordinatore di classe, il consenso di ciascun componente.

Il provvedimento è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.6

(Procedura in caso di ricorso)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dello studente o di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Consiglio di Garanzia che decide nel termine di dieci giorni.

Il Consiglio di Garanzia è validamente costituito con la maggioranza dei componenti. Le decisioni sulle

impugnazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui facciano parte dell'organo di garanzia genitori di alunni direttamente coinvolti nel procedimento, essi dovranno astenersi dal partecipare alla seduta .

Art. 7

(Modifiche al presente Regolamento)

Il presente Regolamento e sue successive modifiche sono approvate dal Consiglio d'Istituto.

Possono proporre modifiche e/o integrazioni al Regolamento in vigore:

- il Dirigente scolastico;
- il Collegio dei docenti;
- l'Assemblea dei genitori.

Copia del presente Regolamento deve essere consegnata ad ogni allievo all'inizio del primo anno scolastico e deve essere, inoltre, pubblicata nell'albo o nel sito internet dell'Istituto.

QUADRO RIASSUNTIVO

Comportamento sanzionato	Sanzione	Organo competente	Organo del ricorso
Mancanze disciplinari	Nota disciplinare	Dirigente Scolastico o insegnante	Consiglio di garanzia
Mancanze disciplinari gravi	Lettera di censura Sospensione sino a 3 giorni	Dirigente Scolastico o Consiglio di classe Consiglio di classe (solo docenti)	
Mancanze disciplinari gravissime	Sospensione da 4 a 8 giorni Sospensione da 9 a 15 giorni Sospensione superiore a 15 giorni	Consiglio di classe (solo docenti) Consiglio di classe (aperto ai rappresentanti dei genitori) Consiglio di Istituto	

